

applicabile in materia sia quella italiana, in quanto legge del luogo di residenza abituale del minore e del luogo di residenza abituale della creditrice delle prestazioni alimentari di cui si discute a carico dell'odierno convenuto. (Omissis)

P.Q.M., il Tribunale definitivamente pronunciando, in contraddittorio fra le parti, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione ed istanza, anche istruttoria, così statuisce: 1) dato atto della sentenza di divorzio resa *inter partes* dal Tribunal de Grande Instance de Marseille in data 10 novembre 1992, efficace in Italia limitatamente alla pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto a Marsiglia in data 12 dicembre 1985 tra P.E.A. e M.B., rigetta le domande rispettivamente promosse dalla ricorrente per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e del convenuto per lo scioglimento del matrimonio stesso; (omissis) 4) condanna il sig. P.E.A. al pagamento in favore della sig.ra M.B. delle spese processuali del presente giudizio, che liquida... 5) dichiara la presente sentenza esecutiva per legge.

CORTE DI CASSAZIONE (S.U.), ordinanza 1° marzo 2002 n. 3029

Presidente, MARVULLI - Consigliere Rel., MORELLI - P.M., MACCARONE (concl. conf.)

UMS Generali Marine s.p.a. (avv. Sperati, Balestra) contro Clerici Agenti s.r.l. (avv. Romeo, Turci) e Lombardi (avv. Romeo, Turci).

L'eccezione di difetto di giurisdizione fondata sull'esistenza di clausola compromissoria per arbitrato internazionale, ai sensi della convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere, non richiede la proposizione di un'espressa istanza di rinvio all'arbitrato.

Non assumono rilievo le censure formulate nei confronti di una clausola compromissoria contenuta in una polizza di carico qualora quest'ultima operi un rinvio per relationem perfectam ad una valida clausola arbitrale contenuta nel charter party, stipulato e sottoscritto dal vettore e dal caricatore.

*In tema di trasporto marittimo la clausola di deroga alla giurisdizione italiana, validamente inserita nel contratto e riportata nell'originale negoziabile della polizza di carico, è operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo secondo la relativa legge di circolazione.**

* Si veda il commento del dott. La Mattina a questa sentenza, a p. 991 ss. di questo fa-

FATTO. La s.p.a. UMS Generali Marine, assicuratrice di un carico di frutta verde fresca da San Antonio d'Este, in Argentina, carico giunto a Genova con significative avarie ricondotte a cattiva refrigerazione, surrogata nei diritti dei propri clienti, acquirenti della merce, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Genova la s.r.l. Clerici Agenti agenzia marittima e Umberto Lombardi, institore della società, agenti raccomandatari della motonave Amer Himalaya, il vettore s.r.l. Cool Carriers, la s.r.l. Terminal Frutta, la s.r.l. Simonelli e la Gordon Mac Donald & Hijios S.A., perché fossero condannati al pagamento del controvalore delle merci avariate e mancanti.

Si costituivano la s.r.l. Terminal Frutta e la s.r.l. Clerici Agenti, la quale eccepeva la carenza di giurisdizione del giudice adito in forza della clausola compromissoria per arbitrato a Londra apposta sia nelle polizze di carico sia nel *charter party* asseritamente richiamato nelle stesse polizze.

Il giudice istruttore, con provvedimento del 10 marzo 1999, disponeva la separazione della domanda nei confronti della Clerici Agenti, potendo la causa «essere definita sulla dedotta eccezione pregiudiziale di incompetenza in favore di quella arbitrale».

Con ricorso notificato il 23 giugno 1999 la s.p.a. UMS Generali Marine, attrice nel merito, ritenendo la sussistenza della giurisdizione italiana, ha proposto dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte istanza di regolamento di giurisdizione.

Resistono con distinti controricorsi di analogo tenore la s.r.l. Clerici Agenti e Umberto Lombardi, ciascuno nella qualità di raccomandatario della motonave Amer Himalaya e del vettore Cool Carriers.

Nelle sue requisitorie scritte *ex art. 375*, nuovo testo cod. proc. civ., il P.G. ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Entrambe le parti hanno anche depositato memoria.

DIRITTO. I. Con i quattro complessi motivi del proprio ricorso, la UMS, al fine della richiesta declaratoria di giurisdizione del giudice italiano, ha, in ordine logico, rispettivamente, dedotto:

1) l'inammissibilità ed irrivalità della avversa eccezione di carenza di giurisdizione, per averla la Clerici Agenti motivata con riferimento ad una clausola compromissoria di arbitrato estero (in Londra), senza però formulare l'istanza di rimessione della causa agli arbitri, all'uopo prevista dall'art. II par. 3 della convenzione di New York; e per non avere essa, comunque, indicato a quale tipo di arbitrato le parti avrebbero dovuto, in tesi, essere rimesse, una volta che, nella specie, sussistevano due - e

scicolo della *Rivista*, le sentenze citate in motivazione possono leggersi in questa *Rivista*: Cass. s.u., 22 dicembre 2000 n. 1328, *ivi*, 2001, p. 1003 ss.; Cass. s.u., 11 settembre 1979 n. 4746, *ivi*, 1980, p. 425 ss.; Cass. s.u., 21 novembre 1984 n. 5945, *ivi*, 1986, p. 127 ss.

diverse – clausole compromissorie: l'una, contenuta nell'art. 33 del *charter party*, prevedente un arbitrato a tre all'italiana, e l'altra, apposta sul retro della polizza di carico, prevedente, invece, due arbitri con designabilità, in caso di disaccordo, da parte degli stessi, di un *umpire* decidente come arbitro unico, ex artt., rispettivamente, 9 e 8 dell'Arbitration Act inglese del 1950;

2) la nullità, in subordine, di entrambe le suddette clausole compromissorie, per i profili attinenti al contenuto, alla carenza di data ed alla mancanza di specifica accettazione scritta delle stesse;

3) la nullità della clausola compromissoria anche per difetto di procura scritta ai sensi dell'art. 1392 cod. civ.;

4) l'inopponibilità, infine, di quella clausola al terzo possessore della polizza.

II. Ritiene il Collegio, in consonanza con le conclusioni cui è pervenuto il P.G. e con le argomentazioni che le sorreggono, che non possa condividersi alcuno dei rilievi di parte ricorrente.

II. 1. Non sussiste, in primo luogo, infatti, l'asserita irrivalenza dell'eccezione di carenza di giurisdizione «per difetto di un espresso *petitum* di rimessione delle parti agli arbitri», poiché, contrariamente all'assunto della ricorrente, l'eccezione di difetto di giurisdizione fondata sull'esistenza di clausola compromissoria per arbitrato internazionale, ai sensi della convenzione di New York del 1958, non richiede l'adozione di formule sacramentali né la proposizione di un'espressa istanza di rinvio all'arbitrato, essendo implicita, nell'eccezione con cui si invochi (come nella specie) l'applicazione di una clausola compromissoria, la richiesta di rinvio all'arbitrato, che il giudice adotta quale automatica conseguenza dell'accoglimento della eccezione stessa (cfr. Cass., n. 8744/2001).

Né, sempre ai fini della dedotta nullità, è ravvisabile la pretesa «ambiguità» dell'eccezione per mancata scelta di quale clausola compromissoria far valere tra le due rinvenibili nell'atto negoziale.

Ciò in quanto le due su riferite clausole si pongono su piani diversi, giacché la prima è incorporata nel prestampato della polizza a mezzo di timbro apposto sul *recto* al momento della sua redazione, ed è quindi aggiunta al formulario, con la conseguenza della sua normale prevalenza, mentre la seconda è una clausola a stampa inserita sul retro della polizza, sicché la prima non potrebbe non prevalere sulla seconda, ed è stata pertanto invocata in via principale dalla Clerici Agenti, che invece ha fatto leva sulla seconda solo in via subordinata.

III. Anche delle questioni di «invalidità di entrambe le clausole», prospettate con il secondo motivo del ricorso, deve escludersi per ogni profilo la fondatezza.

Con riferimento in particolare alla clausola cui unicamente, per quanto detto, occorre avere riguardo – apposta con timbro (che fa rinvio

alla globalità delle stipulazioni del *charter party* concluso il 9 gennaio 1997 tra Argenfrut e Cool Carriers, compresa appunto la pattuizione compromissoria) – non coglie in primo luogo, infatti, nel segno la censura che fa leva sulla «localizzazione del timbro nel riquadro delle polizze di carico relative al nolo». A prescindere dalla considerazione che già, in tesi, non viene con ciò prospettata una causa di nullità della clausola compromissoria, ma semplicemente una limitazione della sua portata relativamente alle controversie attinenti al nolo, è assorbente, infatti, il rilievo che l'interpretazione riduttiva del contenuto della clausola, così proposta dalla ricorrente, non è compatibile non solo con la lettera della stessa, ma anche con la presenza sulle polizze di altro timbro che, con specifico riferimento al pagamento del nolo (*freight*), fa ancora una volta rinvio al *charter party* e, con *relatio perfecta*, al contenuto della correlativa clausola compromissoria. Il fatto poi che nelle polizze sia esattamente indicata la data, 9 gennaio 1997, del *charter party*, cui esse rinviano, toglie di per sé consistenza anche al successivo motivo di nullità invocato dalla UMS (sempre nel secondo mezzo del ricorso) in ragione di un preteso difetto di autosufficienza del titolo per mancanza di data certa del *charter party*.

Ed, a sua volta, non fondata è pure la terza censura, formulata in chiusura dello stesso mezzo in esame, che fa leva sulla pretesa mancanza di specifica accettazione scritta della clausola di proroga della giurisdizione, tale non potendosi considerare, nella prospettazione del ricorrente, né la sottoscrizione del caricatore sul *recto* delle polizze di carico, nel riquadro recante la descrizione della merce, né la firma per girata apposta sul *verso* dei titoli.

Sotto il profilo della inidoneità della firma del caricatore a costituire accettazione della clausola compromissoria, effettivamente ritenuta dalla prevalente giurisprudenza (da ultimo Cass: s.u., 22 dicembre 2000 n. 1328), va infatti rilevato che tale inidoneità non sussiste, secondo la stessa giurisprudenza, quando la clausola compromissoria per arbitrato estero sia espressamente e specificatamente richiamata, come in questo caso.

È comunque poi decisiva al riguardo la considerazione che il timbro in questione opera – come detto – un rinvio *per relationem perfectam* al *charter party* e quindi all'accordo sottoscritto dagli originari contraenti, contenente la clausola in discussione.

III. 1. La ricorrente deduce ancora, con il terzo motivo, la nullità della clausola compromissoria, per difetto di procura scritta.

Essa pone in rilievo, in particolare, sotto questo profilo che la clausola della polizza di carico risulta sottoscritta dalla Simonelli s.r.l. e dalla Gordon Mac Donald & Hijos S.A., nella qualità di mandatarie del caricatore Argenfrut S.A., che stipulò il contratto con il vettore Cool Carriers.

E poiché la clausola compromissoria richiede la forma scritta *ad substantiam*, che si tratti di mandato con o senza rappresentanza, occorrerebbe una procura o un mandato scritto della Argenfrut S.A., che nella specie mancherebbe, perché la clausola compromissoria sia valida nei rapporti tra ricevitori, nei diritti dei quali l'assicuratrice ricorrente si è surrogata, ed il vettore Cool Carriers.

Ma anche quest'ordine di rilievi non vale a contrastare l'avversa eccezione di carenza di giurisdizione.

A prescindere dalla considerazione che le forme *ad substantiam* rientrano nel campo di applicazione delle leggi regolatrici del rapporto e non della *lex fori* (per cui trattandosi nella specie di rapporti non disciplinati dalla legge italiana, e in difetto di prova che una norma siffatta sia contenuta nella legge regolatrice del rapporto identificata ai sensi degli artt. 57, 59 e 60 della legge 218 del 1995, il requisito di forma non è invocabile), è assorbente e decisiva infatti, al riguardo, ancora una volta la circostanza del richiamo operato in polizza ad un *charter party* stipulato e sottoscritto dal vettore (Cool Carriers) e dal caricatore (Argenfrut) contenente una valida clausola arbitrale.

IV. Neppure l'inopponibilità della clausola compromissoria al terzo, prospettata dall'UMS con il quarto ed ultimo motivo del ricorso, può essere condivisa.

Va richiamato, infatti, in contrario il consolidato indirizzo giurisprudenziale – innegabilmente pertinente anche alla fattispecie della deroga di giurisdizione in favore di arbitri stranieri – per cui, in tema di trasporto marittimo, la clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano, che le parti contraenti, nel concorso dei presupposti e dei requisiti fissati dal diritto comune o dal diritto speciale internazionale applicabile al rapporto, abbiano validamente inserito nel contratto e riportato nell'originale negoziabile della polizza di carico, è operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo secondo la relativa legge di circolazione senza che si renda necessaria la ripetizione, ad ogni suo trasferimento, degli adempimenti formali e condizionanti la validità della clausola medesima tra detti contraenti, in considerazione della stretta connessione tra esecuzione del trasporto e diritto alla consegna della merce, che scaturisce dalla polizza in favore del portatore, nonché del subingresso del giratario di essa nei diritti e negli obblighi del caricatore (cfr. Cass. n. 4746/79, n. 5945/84 *ex plurimis*).

V. Il ricorso va pertanto nel suo complesso respinto con la conseguente declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (anche per la fase *a qua*) come in dispositivo.

P.Q.M., la Corte, a sezioni unite, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e condanna la ricorrente alle spese, che liquida...

da atto illecito (vedi *supra*, *sub* 4), ha perso di vista la problematica indicata *sub* 5, 6 e 7; ed ha omesso di compiere le operazioni logico-giuridiche alle quali il giudicante era tenuto per l'individuazione della legge applicabile al rapporto e, una volta tale legge individuata, per scrutarne le disposizioni alla luce dell'ordine pubblico internazionale.

9. La sentenza impugnata deve essere dunque cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che la deciderà attenendosi ai seguenti principi di diritto:

1. Ai fini del diritto internazionale privato italiano, la domanda con la quale il lavoratore chiedi dichiararsi l'illegittimità del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro, in relazione a rapporto di lavoro sorto all'estero, ivi eseguito e poi risolto, introduce una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 57 della legge 31 maggio 1995 n. 218. Pertanto la legge applicabile a tale controversia dev'essere individuata secondo le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984 n. 975.

2. A norma dell'art. 6, 2° comma, lett. a), della predetta Convenzione, il rapporto di lavoro sorto, eseguito e risolto negli Stati Uniti d'America ed in relazione al quale, all'atto della stipulazione del relativo contratto, le parti non abbiano esercitato la facoltà di scelta di cui all'art. 3 della stessa Convenzione, è regolato dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, salvo che tale legge — che il giudice ha il dovere d'accertare d'ufficio a norma dell'art. 14 della citata legge 31 maggio 1995 n. 218 — non risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico italiano.

3. È manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico italiano una legge che, in linea generale, non preveda tutela contro il licenziamento ingiustificato.

4. In caso di accertata incompatibilità con l'ordine pubblico italiano, ai sensi del numero che precede, il giudice applicherà i criteri di cui all'art. 4 della richiamata Convenzione di Roma.

Regolamento di giurisdizione - Convenzione per arbitrato estero - Convenzione di New York sul riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere del 10 giugno 1958, art. II, par. 3 - Rinvio della causa agli arbitri - Potere-dovere del giudice di accertare validità ed efficacia della convenzione arbitrale - Questione attinente alla proponibilità della domanda.

L'art. II, par. 3, della Convenzione di New York sul riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere del 10 giugno 1958 (l. es. 19 gennaio 1968 n. 62) non impone che, in presenza di una convenzione arbitrale, il rinvio della causa agli arbitri debba avvenire attraverso una declinatoria della giurisdizione, per cui deve ritenersi rimesso agli ordinamenti degli Stati contraenti determinare il meccanismo attraverso il quale il giudice adito si spoglia della causa.

Pertanto, non è contrario al sistema della Convenzione di New York che le questioni sulla validità o efficacia della clausola arbitrale